



# **COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**

## **Città Metropolitana di Bari**

**CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'8 e 9 GIUGNO 2024**

### **PROCESSO VERBALE DI RIUNIONE CON I RAPPRESENTANTI POLITICI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO NONCHE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI**

A seguito di convocazione effettuata a mezzo di nota PEC del 17/05/2024 (agli atti), nell'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 15,30, nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Gioia del Colle, sito in Piazza Margherita di Savoia n. 10, sono presenti:

il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino – Servizio Elettorale, avv. Gianfranco Terzo;

la Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Isp. Sup. Anna LIMITONE;

il Geom. Nicola Gemmato della Sezione Tecnica Comunale;

Sono presenti, altresì, quali rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni amministrative comunali, giusta processo verbale della II Sottocommissione Circondariale del 14/05/2024:

il Sig. Pierluigi Mancino e il Sig. Giovanni Fraccalvieri per la lista PRO.DI.GIO

il Sig. Giuseppe Dimartino per il MOVIMENTO 5 STELLE

il Sig. Donato Paradiso per la ALLEANZA VERDI SINISTRA – LA BOTTEGA

il Sig. Silvestro Covella per il PARTITO DEMOCRATICO – PD

il medesimo Sig. Silvestro Covella per la lista GIUSEPPE PROCINO SINDACO

il Sig. Di Noia Giacomo per la lista FORZA ITALIA

Sono presenti ancora i seguenti rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni per i membri del Parlamento Europeo, giusta elenco comunicato con nota del 16/05/2024 da parte del Ministero dell'Interno:

il Sig. Silvestro Covella per il PARTITO DEMOCRATICO

il Sig. Di Noia Giacomo per FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE

il Sig. Giuseppe Di Martino per il MOVIMENTO 5 STELLE

I partecipanti alle competizioni elettorali si impegnano preliminarmente a rispettare e far rispettare le seguenti disposizioni:

- le norme della Costituzione in base alle quali *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”* (art. 21) nonché di *“riunirsi pacificamente”* (art. 17), attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge del 10 dicembre 1933, n. 515 – come modificata dalla legge del 22 febbraio 2000,

n. 28 e succ. modific. nonché delle altre disposizioni contenute nella legge del 4 aprile 1956, n. 212 e nella legge del 24 aprile del 1975, n. 130;

- la disciplina della *par condicio* per la quale a tutti i partecipanti alle competizioni elettorali deve essere garantito uguale accesso alle forme di propaganda;
- il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assorbimento delle proprie funzioni;
- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi a tanto destinati da ciascun Comune (giusta deliberazioni di G.M. n. 120 del 16/05/2024 e n. 125 del 17/05/2024) nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni e, a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina.

Si chiarisce fin d'ora che, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, l'Amministrazione Comunale è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (D. Lgs. n. 507/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 della Legge n. 515/93 e ss.mm.ii.). In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della Legge n. 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare anche ai propri elettori le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati.

## **1. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE**

Con le deliberazioni di G.M. nn. 114 e 115 del 9/05/2024, si è individuato un numero congruo di plance elettorali in relazione al numero delle liste ammesse in modo da garantire l'affissione del materiale elettorale relativo alle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo nonché per l'elezione del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale. I luoghi individuati sono i seguenti:

- a) rotatoria di via Giulio Pastore, lungo il tratto individuato tra le vie A. De Curtis e F. Fellini;
- b) via dei Peuceti, lungo il tratto individuato tra via Montalcini e piazza Berlinguer;
- c) piazza Papa Giovanni Paolo II, lato via Riccardo Lombardi;
- d) via Federico II di Svevia, lungo il tratto individuato tra via Mazzini e via Volpe;

- e) Piazza Pinto, lato via Regina Elena;
- f) Via Andrea Benagiano, lungo il tratto individuato tra via G.D'Annunzio e le Strettele.

Le parti si impegnano a rispettare le affissioni legittime che, pertanto, non devono essere strappate, deturpate o coperte (art. 8 della Legge 04 aprile 1956 n. 212 così come modificato dall'art. 6 della Legge 24/04/1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della Legge n. 212/56 così come sostituito dall'art. 3 della Legge n. 130/75):

## **2. INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA**

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione e, quindi, da venerdì 10 maggio 2024, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. E' comunque consentita la distribuzione a mano degli stessi;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi i totem luminosi, gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi - in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi.

Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte ecc. che, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Durante il ridetto periodo, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ossia il 24 aprile 2024.

Le parti si impegnano ad apporre i manifesti dei candidati nei comitati elettorali ad una distanza maggiore di 50 cm rispetto alla vetrina sulla strada.

## **3. PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI**

Sempre dal 30° giorno precedente a quello della votazione e, quindi, da venerdì 10 maggio 2024, l'uso

di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto competente per territorio.

#### **4. CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO**

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Le parti si impegnano ad osservare una giornata di tregua elettorale e, pertanto, a dedicarsi eventualmente solo alle celebrazioni della festa nazionale.

#### **5. CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO DEL 27 MAGGIO 2024**

In concomitanza della festività del Santo Patrono che, quest'anno, eccezionalmente si celebra nella data del 27 maggio 2024, le parti si impegnano ad osservare una giornata di tregua elettorale e, pertanto, a dedicarsi esclusivamente alle celebrazioni dedicate a San Filippo.

#### **6. USO DEI LOCALI COMUNALI**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e, quindi, dal 24 aprile 2024, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Con deliberazione di G.M. n. 121 del 16/05/2024, si è provveduto ad individuare la Sala De Deo e il Chiostro Comunale entrambi situati al piano terra di Palazzo San Domenico quali spazi da utilizzare ai fini elettorali rispettando il criterio dell'utilizzo equanime nonché quello cronologico delle istanze dato dal numero di protocollazione.

#### **7. AGEVOLAZIONI FISCALI**

Nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della citata

legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

#### **8. LIMITI MASSIMI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI. LIMITI DI SPESA. CONTROLLI E SANZIONI CONCERNENTI LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA**

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste. L'art. 14 della medesima legge n. 96/2012 ha, inoltre, introdotto limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

#### **9. DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI**

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e, quindi, a partire da sabato 25 maggio 2024, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

#### **10. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione - considerando giorno della votazione, quello di domenica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024 - e, quindi, da sabato 8 giugno 2024 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione è vietata ogni forma di

propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

#### **11. RILEVAZIONI DI VOTO DA PARTE DI ISTITUTI DEMOSCOPICI**

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici che costituiscono sede di seggio elettorale e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione) purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

#### **12. UTILIZZAZIONE DI QR CODE SUI CARTELLONI PUBBLICITARI**

Tale particolare modalità di comunicazione rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso e, come tale, vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "*par condicio*" fra coloro che, a norma della legge 3 novembre del 2017 n. 165, hanno titolo all'assegnazione di spazi di propaganda elettorale.

#### **13. ORGANIZZAZIONE DEI COMIZI**

Le parti convengono sui seguenti impegni generali:

- rispettare il sorteggio delle fasce orarie in cui i singoli partiti potranno tenere i comizi richiesti: questi si espletano secondo il calendario predisposto in merito a seguito del sorteggio ad espletarsi. Sarà consentito lo scambio dei turni tra i partecipanti alla competizione elettorale con l'assenso delle segreterie politiche locali, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.L.;
- comunicare alla Polizia Locale la data di inizio del comizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alla consultazione elettorale, non dovranno essere effettuate prima di tre giorni dalla data stabilita per il comizio;
- garantire che i limiti di tempo fissati per ogni comizio siano scrupolosamente osservati, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi

stessi;

- evitare di installare altoparlanti e tenere comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cure, le funzioni religiose, le attività delle scuole;
- non recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversari politici nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente autorità di Polizia Locale;
- evitare manifestazioni folkloristiche a carattere politico – quali festival, feste di partito, di movimento, di comitato – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo così da determinarne una monopolizzazione di fatto;
- osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale;
- rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali già impegnate nei seggi e nelle quali sono annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto;
- evitare la distribuzione e/o la vendita di materiale di propaganda, giornali e volantini durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversari sostenitori;
- evitare ogni raccolta di firme durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversari sostenitori;
- il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato fra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di P.L. Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi ed in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

L'Amministrazione Comunale possiede n. 2 palchi che saranno posti a disposizione e sistemati in Piazza Plebiscito e sui quali si alterneranno i vari oratori dei diversi partiti o gruppi politici.

Per comizi in piazze e strade diverse da Piazza Plebiscito, i partiti e i movimenti politici installeranno i palchi necessari e quant'altro serve a propria cura e spese.

Si fa presente che, fino alla data odierna, non è pervenuta al Comune alcuna istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla installazione di propri palchi.

#### **14. CALENDARI DEI COMIZI E LORO DURATA**

Preliminarmente le parti convengono che l'esecuzione delle regole concordate nel presente processo verbale abbiano efficacia a partire dalla data del 23 maggio 2024.

In considerazione degli eventi legati alla festività del Santo Patrono, per le giornate del 25, 26 e 28 maggio 2024, le parti convengono che il palco posto su Piazza Plebiscito sarà spostato in Piazza Luca d'Andrano a cura e spese dell'amministrazione.

Per l'esecuzione dei comizi, le parti concordano di escludere fin d'ora, per quanto possibile, quelle zone la cui occupazione per traffico, mercati, motivi di igiene, vicinanza di case di cura, scuole e caserme arrecherebbero pregiudizio o intralcio al normale svolgimento della vita cittadina.

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE si stabilisce che i comizi saranno tenuti in piazza Plebiscito ed, in alternativa, in Piazza Dalla Chiesa, zona pedonale di via Roma, Piazza XX Settembre, Piazza Luca D'Andrano, Piazza Pinto e Piazza S. Filippo Neri (Via Noci), negli orari e nei tempi concordati.

PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO si individuano quali siti per lo svolgimento dei comizi Piazza Dalla Chiesa, zona pedonale di Via Roma e Piazza Luca d'Andrano.

Ogni coalizione non potrà occupare contemporaneamente più di un sito.

In assenza di richieste, i siti saranno comunque a disposizione delle coalizioni partecipanti alla competizione elettorale amministrativa. Qualora, per la competizione europea, si voglia utilizzare Piazza Plebiscito sarà cura degli interessati contattare gruppi e partiti politici impegnati nelle elezioni amministrative per la cessione degli spazi.

Per gli spazi diversi da Piazza Plebiscito, le parti convengono che i comizi potranno espletarsi tutti i giorni fino al 4 giugno 2024 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del 5 e 6 giugno, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi saranno consentiti dalle ore 10,00 alle ore 24,00. La durata complessiva degli stessi sarà di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici necessari.

Preventivamente allo svolgimento del comizio, in ogni caso, sarà effettuata comunicazione del luogo e dell'orario di svolgimento, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza e di Polizia Locale, almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni dalla data fissata.

In caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse alla organizzazione dei comizi stessi.

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda ma solo alle seguenti condizioni:

- all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere allorché le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso in violazione dell'art. 6, primo comma e dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche.

Rispetto alle elezioni amministrative, le parti convengono che, nell'ultimo giorno di campagna elettorale fissato per il 6 giugno 2024, gli spazi di tempo dedicati ai comizi, dalle ore 21,00 alle ore 22,00, siano dedicati ai tre candidati sindaci che disporranno di venti minuti ciascuno. Il tempo restante, dalle ore 18,00 e fino alle ore 21,00 sarà dedicato alle liste ammesse alla competizione elettorale amministrativa che interverranno anch'esse per venti minuti cadauno.

Rispetto alle elezioni europee, sempre nell'ultimo giorno consentito di campagna elettorale, le parti convengono che l'intervallo di tempo dedicato sarà quello fissato tra le ore 17,00 e le ore 18,00 e quello tra le 22,00 e le 23,00 per venti minuti per ogni lista ammessa.

Si passa, pertanto, al sorteggio dei comizi per le elezioni amministrative precisando che questo riguarda solo gli spazi relativi a Piazza Plebiscito nonché Piazza d'Andrano relativamente ai giorni 25, 26 e 28 maggio 2024.

Si procede, quindi, al sorteggio degli intervalli di tempo fissati per l'ultimo giorno di campagna elettorale partendo dai tre candidati sindaci e convenendo che l'abbinamento degli intervalli sia effettuato a ritroso e, pertanto, partendo dallo spazio tra le 21,40 alle 22,00 e così all'indietro.

Si controllano i bigliettini relativi ai tre nomi dei candidati che vengono posti in una urna chiusa. Effettua la estrazione il Sig. Di Martino Giuseppe. I risultati sono quelli riportati nella tabella allegata a costituirne

parte integrante del presente processo verbale.

Si procede al sorteggio degli intervalli di tempo riservati alle liste applicando il medesimo criterio a ritroso partendo dall'intervallo tra le 20,40 e le 21,00. Si controllano i bigliettini relativi alle liste ammesse e vengono posti in una urna chiusa. Effettua la estrazione il Sig. Di Martino Giuseppe. I risultati sono quelli riportati nella tabella allegata a costituirne parte integrante del presente processo verbale.

Si procede al sorteggio degli intervalli di tempo riservati alle elezioni europee per gli spazi ad esse dedicati. Si controllano i bigliettini relativi alle liste ammesse e vengono posti in una urna chiusa. Procede alla estrazione l'Avv. Gianfranco Terzo. I risultati sono quelli riportati nella tabella allegata a costituirne parte integrante del presente processo verbale.

All'esito della estrazione i biglietti vengono tutti sottoscritti in sigla dai partecipanti e depositati agli atti.

Si precisa che ogni decisione relativa alla seguente disciplina, qualora non rispondente alla normativa in materia, è stata presa alla unanimità dei presenti e dopo attenta e dettagliata discussione.

L.C.S.

Per le elezioni amministrative

Il Sig. Pierluigi Mancino e il Sig. Giovanni Fraccalvieri per la lista PRO.DI.GIO.;

Il Sig. Giuseppe Dimartino per il MOVIMENTO 5 STELLE;

Il Sig. Donato Paradiso per la ALLEANZA VERDI SINISTRA – LA BOTTEGA;

Il Sig. Silvestro Covella per il PARTITO DEMOCRATICO – PD nonché per la lista GIUSEPPE PROCINO SINDACO;

Il Sig. Di Noia Giacomo per la lista FORZA ITALIA

Per le elezioni europee

Il Sig. Silvestro Covella per il PARTITO DEMOCRATICO

Il Sig. Di Noia Giacomo per FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE

Il Sig. Giuseppe Di Martino per il MOVIMENTO 5 STELLE

Per l'Ufficio

Il Direttore dell'Area Servizi al Cittadino – Servizio Elettorale, Avv. Gianfranco Terzo;

La Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Isp. Sup. Anna LIMITONE;

Il Geom. Nicola Gemmato della Sezione Tecnica Comunale;